

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1213

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori CANNARIATO, MANCUSO e FERRARA Vito

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1993

**Modifiche agli articoli 3 e 12 dello statuto della Regione
siciliana**

ONOREVOLI SENATORI. - È da ritenersi che il sovradimensionamento del numero dei deputati non possa essere garanzia della corretta rappresentazione della volontà degli elettori nell'operato degli eletti. Certo non depongono in questo senso anni di malgoverno e di indistinzione tra maggioranza e opposizione, che indicano ben altri correttivi.

Il pieno dispiegarsi di una democrazia compiuta esige che il mandato conferito dal corpo elettorale sia sottoponibile a chiara e puntuale verifica.

Il problema si pone con chiara evidenza all'interno dell'ordinamento autonomo della regione siciliana.

Prevedere che un deputato possa rappresentare un numero più congruo di elettori e, come altrove proposto, non appartenenti a singole province, può consentire un'alternativa alla microrappresentanza clientelare. Inoltre, potrebbe aver termine quel gioco di spartizione, vero magma consociativo, di poltrone assembleari e di governo,

gravissimo ostacolo alla libera dialettica tra singoli deputati, gruppi politici ed esecutivi.

Per quel che riguarda l'introduzione dell'iniziativa di legge popolare, ancora assente dall'ordinamento regionale siciliano, mediante presentazione di un disegno di legge redatto in articoli e sottoscritto da almeno 5.000 elettori, il senso della norma può riassumersi nella possibilità di introduzione di un canale di raccordo diretto tra il popolo e la rappresentanza istituzionale diverso dal contatto clientelare, e nella conseguente realizzazione della capacità di elaborazione, di mobilitazione e di proposta dei gruppi della società civile, dei cittadini e delle organizzazioni sociali.

Infine, è appena da osservare come la Sicilia sia l'unica tra le regioni italiane, a statuto speciale e ordinario, ad esser priva di un meccanismo legislativo ad iniziativa popolare. Anche questo si iscrive in un quadro in cui, accanto al massimo grado di autonomia formale, esiste un minimo di strumenti di democrazia formale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 12 dello statuto della Regione siciliana è sostituito dai seguenti:

«L'iniziativa delle leggi regionali appartiene agli elettori della Regione, ai deputati regionali, al Governo.

L'iniziativa delle leggi regionali riconosciuta al popolo si esercita mediante la presentazione di un progetto di legge, redatto in articoli e sottoscritto da almeno 5.000 elettori.

La legge regionale detta ulteriori modalità di esercizio dell'iniziativa legislativa popolare».